

--507/11

ESENTE REGISTRAZIONE - CORTE D'OLLESENTE DIRITTO



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Procedimento  
disciplinare  
nei  
confronti di  
magistrato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19630/2010

Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. - Cron. 507  
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente Sezione - Rep.  
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - Ud. 16/11/2010  
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - FU  
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere -  
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -  
Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere -  
Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19630-2010 proposto da:

MUREDDU PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSOMANDO  
ANTONIO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

2010

819

**contro**

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 99/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE  
DELLA MAGISTRATURA, depositata il 15/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE  
BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCULO, che ha  
concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 febbraio 2010 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura ha inflitto la sanzione della censura alla dott. Paola Mureddu, in servizio presso il Tribunale di Ancona come giudice dell'udienza preliminare, dichiarandola responsabile «dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a) e g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, per negligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, arrecava un ingiusto danno all'imputato Gentile Tiziano; in particolare, nell'ambito del procedimento (...), disponeva la scarcerazione del Gentile solo in data 29 dicembre 2007, nonostante il termine massimo di custodia cautelare fosse scaduto sin dal 9 novembre 2007».

Contro tale sentenza la dott. Paola Mureddu ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi adottati a sostegno del ricorso la dott. Paola Mureddu rivolge alla senten-



za impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata sotto i profili della «erronea applicazione dell'art. 2 I c lett. g) Decr. Leg.vo 23/2/2006 n. 109 [art. 606 lett. b) c.p.p.】 e della «mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultanti dal testo della sentenza e dagli atti del processo», lamentando che il giudice *a quo* ha ingiustificatamente considerato il ritardo nel disporre la scarcerazione di Tiziano Gentile quale conseguenza di una inescusabile negligenza, anziché di una mera dimenticanza di fatto, derivata dalla mancata annotazione della data del termine finale della custodia cautelare nell'agenda personale che il magistrato aveva dovuto adottare come scadenziario, in assenza di un registro tenuto dall'ufficio.

La doglianza va disattesa, poiché la circostanza segnalata dalla ricorrente è del tutto inconferente, al fine di esimerla dalla responsabilità per l'illecito disciplinare addebitatole, consistito nell'essersi resa conto dell'avvenuto esaurimento del termine suddetto dopo ben cinquantuno giorni, nonostante che in particolare proprio Tiziano Gentile, secondo la dott. Paola

Mureddu, fosse «sempre nei suoi pensieri», come peraltro era senz'altro doveroso, trattandosi di un imputato detenuto. In effetti, è compito precipuo del magistrato, nei procedimenti di cui è investito, diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto alle indagini o imputato. È nell'adempimento di tale inderogabile compito che la dott. Paola Mureddu è stata gravemente negligente, sicché è indifferente che ciò sia dipeso da quella «mera dimenticanza di fatto», del resto a lei addebitabile, che impropriamente accampa come scusante dell'«increscioso errore» in cui comunque lei stessa ammette di essere incorsa. Ugualmente ininfluyente, d'altra parte, è che in quegli anni la ricorrente - come ha tenuto a porre in evidenza - fosse stata sottoposta a un gravoso carico di lavoro e vi avesse fatto fronte dimostrando notevole produttività anche in rapporto a quella dei colleghi e nonostante la sussistenza di difficoltà personali e familiari: si tratta di elementi inidonei a impedire alla dott. Paola Mureddu di prestare la dovuta attenzione al procedimento in questione e

di disporre quindi tempestivamente la scarcerazione dell'imputato, sicché non consentono di giustificare la trascuratezza da cui la condotta del magistrato è stata in quella occasione caratterizzata. Di tutto ciò la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dato adeguatamente ragione, in maniera esauriente, logicamente coerente e giuridicamente corretta, sicché la sentenza impugnata risulta del tutto immune dai vizi che la ricorrente le attribuisce.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensive.

DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 16 novembre 2010


Il Presidente

(Roberto Preden)



Il Consigliere estensore

(Ettore Bucciante)



Il Funzionario Giudiziario  
Giovanni GIAMBATTISTA

19630/2010

Depositate in Cancelleria  
12 GEN. 2011  
4  
Giovanni GIAMBATTISTA

